FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0065/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0054/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Tommaso Marchese - Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0054/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale per la parziale riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria di cui al C.U. n. 8 del 7 ottobre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 9 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo è presente il rappresentante della Procura federale, Avv. Francesco Vignoli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 8 del 7 ottobre 2026 il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito dall'atto di deferimento prot. n. 3898/1098pfi25-26/PM/rm del 19 agosto 2026 (procedimento n. 1098pfi25-26 della Procura federale), ha prosciolto il calciatore Luca Montesanti, deferito per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1, lett. a), CGS; ha irrogato al sig. Paolo Marano, deferito per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, la sanzione di mesi tre di inibizione con decorrenza dal 1° luglio 2027 al 30 settembre 2027 ed ha inflitto alla società A.S.D. Amantea Futsal, deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, la sanzione di € 150,00 di ammenda.

Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale chiedendo che, in parziale riforma della stessa, al sig. Luca Montesanti venisse irrogata la sanzione di sei giornate di squalifica; al sig. Paolo Marano venisse irrogata la inibizione per la durata di un anno, con decorrenza 1 luglio 2027, in quanto ritenuta incongrua e non afflittiva quella determinata dal Tribunale, e che alla società A.S.D. Amantea Futsal venisse inflitta la sanzione di € 1.000,00 di ammenda, in quanto inadeguata quella determinata dal Tribunale.

Tanto premesso, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 20 marzo 2026 del Presidente della sezione A.I.A. di Paola, trasmessa alla Procura federale dal Comitato regionale arbitri Calabria con nota del 26 marzo 2026, avente ad oggetto i comportamenti di natura violenta, aggressiva e minacciosa posti in essere dai signori Paolo Marano e Luca Montesanti, rispettivamente Vice Presidente e calciatore, tesserati per la A.S.D. Amantea Futsal, nei confronti dell'osservatore arbitrale e dell'arbitro, nei pressi dello spogliatoio, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14 marzo 2026, valevole per il girone A del campionato di serie C2 di calcio a cinque.

Iscritta la notizia nel Registro della Procura federale in data 23 aprile 2026, le indagini subito promosse si sono articolate in una serie di acquisizioni documentali (oltre la segnalazione di cui alle premesse, il referto arbitrale completo delle distinte di gara; i

fogli censimento delle due società partecipanti alla gara; gli estratti delle posizioni di tesseramento di alcuni tesserati poi sentiti nel corso delle indagini) e dichiarative (audizione di alcuni tesserati quali persone informate dei fatti e in particolare, l'osservatore arbitrale AIA, l'arbitro della gara e i sigg.ri Gennaro Chirillo e Giuliano De Gori; audizione degli incolpati Sigg.ri Luca Montesanti e Paolo Marano).

All'esito di tale attività istruttoria, il Procuratore federale, in data 8 luglio 2026, ha comunicato la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui è seguito, in data 22 luglio 2026, il deposito di memoria difensiva a firma del difensore nell'interesse del tesserato sig. Luca Montesanti.

In data 19 agosto 2026 il Procuratore federale interregionale ha adottato e notificato l'atto di deferimento nei riguardi degli odierni incolpati.

In particolare il sig. Paolo Marano, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Amantea Futsal, è stato chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, *per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, posto in essere le seguenti condotte nei confronti dell'osservatore arbitrale:*

- con tono di voce aggressivo ed alterato, impedito l'ingresso dell'osservatore arbitrale nello spogliatoio dell'arbitro per lo svolgimento del colloquio tecnico, obbligandolo ad allontanarsi dall'area prospiciente lo spogliatoio arbitrale e costringendolo a richiedere l'intervento dei Carabinieri;

- tentato di giungere al contatto fisico con l'osservatore arbitrale, nelle more del sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri, al fine di allontanarlo definitivamente dall'impianto, contestualmente rivolgendogli le seguenti espressioni: "Ma tu chi cazzo sei?", "Se vuoi che entri mi devi mostrare il tesserino", "Tu oggi non entri nello spogliatoio perché non sei un osservatore"; dinanzi ai Carabinieri intervenuti, poi, proferiva ulteriormente la seguente espressione: "Questa è casa mia e non entri nello spogliatoio e ho capito chi sei e sappi che ti verrò a prendere a Paola"; impedito a più riprese all'osservatore arbitrale di avvicinarsi ai Carabinieri al fine di interloquire con questi ultimi; rivolto all'osservatore arbitrale, mentre questi si allontanava verso il parcheggio dell'impianto sportivo dopo aver effettuato il colloquio tecnico di fine gara con l'arbitro, la seguente espressione: "Io sono a casa mia, lo vuoi capire o no? Comunque te la farò pagare";

- tentato di ostacolare il dialogo tra l'osservatore arbitrale ed i Carabinieri intervenuti seguendo il primo a breve distanza nel momento in cui questi si allontanava dallo spogliatoio dell'arbitro;

- pronunciato all'indirizzo dell'osservatore arbitrale, mentre quest'ultimo transitava dinanzi agli spogliatoi e si accingeva a lasciare definitivamente l'impianto sportivo, la seguente espressione: "Commissà ormai ho capito chi sei non ti preoccupare che poi ti verrò a trovare a casa";

Il sig. Luca Montesanti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Amantea Futsal, è stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, *per avere lo stesso, al termine della gara Amantea Futsal - Athletic Club Gizzeria 12 del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, dopo il rientro dell'arbitro all'interno del proprio spogliatoio, bussato vigorosamente alla porta dello stesso pronunciando ad alta voce le seguenti espressioni: "Apri, sei un pezzo di merda", "Coglione, non servi a un cazzo" e "Apri ti ho detto, hai rovinato la partita";*

La società A.S.D. *Amantea Futsal* è stata chiamata a rispondere, *a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Paolo Marano e Luca Montesanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Il successivo 26 agosto il Tribunale federale territoriale ha comunicato alle parti l'avvenuta fissazione dell'udienza dibattimentale per il 14 settembre 2026; in vista di tale udienza sono state depositate le memorie difensive nell'interesse dei due incolpati, rispettivamente, il 10 settembre 2026 per Luca Montesanti e il 13 settembre 2026 per il sig. Paolo Marano.

All'udienza di discussione del 14 settembre 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione indicata in epigrafe, ha prosciolto da ogni addebito il sig. Luca Montesanti; ha ritenuto la responsabilità del sig. Paolo Marano in ordine agli addebiti contestatigli, irrogandogli la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre con decorrenza 1° luglio 2027 e fino al 30 settembre 2027 ed ha inflitto alla società A.S.D. Amantea Futsal la sanzione della ammenda nella misura di € 150,00.

Avverso tale decisione, come dianzi precisato, ha interposto reclamo il Procuratore federale interregionale sulla base di tre motivi.

Con il primo, concernente la posizione del calciatore Luca Montesanti, è stato dedotto il vizio di motivazione sotto il profilo di una erronea e contraddittoria valutazione dei fatti: assume la Procura reclamante che il Tribunale non ha tenuto in debito conto il valore della testimonianza dell'osservatore arbitrale, soggetto istituzionale che svolge attività per conto dell'A.I.A., come tale particolarmente attendibile. La reclamante, nel fare riferimento ai criteri in tema di standard probatorio, richiama in proposito i precedenti di questa Corte in ordine alla cd. "attendibilità rafforzata" di soggetti istituzionali diversi dall'arbitro ed evidenzia anche la contraddittorietà del percorso motivazionale seguito dal primo giudice in quanto, per un verso, ha ritenuto altamente credibili le dichiarazioni dell'Osservatore arbitrale in riferimento alla posizione dell'altro incolpato Paolo Marano (la cui responsabilità è stata affermata dal Tribunale) e, per altro verso, ha considerato scarsamente credibili e comunque insufficienti le dichiarazioni dell'Osservatore in riferimento alla posizione del calciatore Luca Montesanti, attribuendo invece decisivo rilievo alle dichiarazioni del teste Gennaro Chirillo, dirigente della società Athletic Club Gizzeria 12, il quale ha riferito di non essere in grado di dire se il Montesanti avesse partecipato al parapiglia, ma di essere certo che egli avesse «cercato sempre di dividere e non di aggredire i presenti».

Con il secondo motivo la reclamante lamenta la inadeguatezza e sostanziale inafflittività della sanzione irrogata al sig. Paolo Marano (soggetto peraltro resosi responsabile in occasione della gara suddetta di condotte aggressive e violente nei confronti dell'arbitro per le quali è stata irrogata la sanzione della inibizione fino al 30 giugno 2027, divenuta definitiva), in quanto, a fronte di comportamenti violenti, aggressivi e minacciosi posti in essere ripetutamente in danno dell'osservatore arbitrale, tanto da impedirgli in un primo momento di accedere allo spogliatoio dell'arbitro fino a quando non sono arrivati i Carabinieri su richiesta dello stesso osservatore, è stata irrogata una sanzione estremamente blanda (appena tre mesi in luogo dell'anno come richiesto in sede di udienza dibattimentale) oltre che sostanzialmente non afflittiva in relazione al periodo in cui scontarla, circoscritto ad un arco temporale in cui si svolge una limitatissima attività sportiva.

Con il terzo - ed ultimo - motivo, la reclamante si duole della estrema mitezza della sanzione pecuniaria inflitta alla società A.S.D. Amantea Futsal a titolo di responsabilità oggettiva pur a fronte di comportamenti particolarmente aggressivi, violenti e minacciosi posti in essere dai suoi tesserati.

Conseguentemente, ha richiesto che, in parziale riforma della decisione impugnata, venissero irrogate le sanzioni nei confronti dei due tesserati e della società di appartenenza nei termini in cui erano state richieste in sede di udienza (giornate sei di squalifica per il sig. Montesanti; un anno di inibizione per il sig. Marano ed € 1.000,00 di ammenda per la società) e solo in via subordinata, le sanzioni ritenute di giustizia.

Nella memoria difensiva redatta nell'interesse del sig. Luca Montesanti, oltre ad affermare la sua estraneità ai fatti, viene sottolineata, da un lato, la particolare valenza della testimonianza resa dal sig. Gennaro Chirillo, figura neutrale in quanto dirigente della squadra avversaria e, dall'altro, la fragilità della versione fornita dall'osservatore arbitrale, frutto di verosimile confusione anche a causa del clima estremamente caotico creatosi davanti allo spogliatoio e della particolare concitazione del momento; in conclusione il difensore ha instato per la conferma della decisione impugnata e, solo in estremo subordine, per il contenimento della eventuale sanzione entro i limiti minimi edittali.

All'odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, il Sostituto procuratore federale Avv. Francesco Vignoli si è riportato ai contenuti del reclamo, chiedendone l'accoglimento. All'esito della discussione il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è in parte fondato e merita pertanto accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.

2. Ritiene la Corte di dover affrontare preliminarmente la questione oggetto del primo motivo riguardante la posizione del calciatore sig. Luca Montesanti, articolato sulla base di molteplici argomenti.

3. La premessa di fondo riguarda - come peraltro sostenuto dallo stesso Procuratore reclamante - il tema dello standard probatorio che governa la materia dei procedimenti disciplinari sportivi.

Sul punto non può che richiamarsi il pacifico indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo il quale lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall'ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (così Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., n. 6/2016 e, più di recente, Sez. un., n. 71/2021 e Sez. II, n. 38/2022; CFA, SS.UU., n. 60/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 97/2025-2026).

Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di garanzia dello sport rafforza ancor più la regola del "più probabile che non" ed è perfettamente in linea con l'orientamento - di estrazione processualcivilistica - della Suprema Corte di Cassazione che richiama l'ulteriore criterio della "probabilità prevalente" il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste "*quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente*" (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).

4. Ciò premesso, giova muovere dalla motivazione della decisione impugnata, nella quale il Tribunale ha escluso che il rapporto dell'osservatore arbitrale acquisisca valore di prova privilegiata, a differenza di quanto accade per il referto arbitrale, e ha ritenuto che la dichiarazione dell'osservatore, non riscontrata da altri elementi acquisiti nel corso del giudizio, non fosse sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità del sig. Montesanti.

4.1 La Procura federale interregionale ha contestato tale affermazione, facendo leva sulla particolare valenza dimostrativa della dichiarazione dell'osservatore in quanto figura di particolare rilievo all'interno dell'ordinamento sportivo, pervenendo così alla conclusione che il valore probatorio del rapporto dell'osservatore arbitrale è «maggiormente attendibile rispetto alle dichiarazioni di soggetti portatori di interessi di parte».

In effetti, i precedenti degli organi di giustizia federale richiamati dalla Procura reclamante e, più di recente, la giurisprudenza di questa Corte attribuiscono una valenza dimostrativa rafforzata alle dichiarazioni rese dall'osservatore arbitrale alla Procura federale, anche con specifico riferimento all'identificazione dell'autore della condotta illecita.

5. Del resto, come ricordato da questa Corte, l'osservatore arbitrale è figura inquadrata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g), del Regolamento dell'AIA tra le qualifiche degli arbitri dell'AIA, cui l'ordinamento - al pari di quanto avviene per il direttore di gara - riconosce un rilievo schiettamente istituzionale, in quanto chiamata a una funzione di valutazione, formazione e indirizzo che esige standard di integrità, equilibrio e autorevolezza particolarmente elevati (CFA, Sez. I, n. 154/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 66/2024-2025; quanto al direttore di gara, CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

Ciò certamente autorizza l'interprete ad accordare una particolare efficacia dimostrativa alle sue dichiarazioni.

5.1 Le censure della reclamante colgono, dunque, nel segno nella parte in cui contestano la premessa da cui muove il primo giudice, giacché le dichiarazioni dell'osservatore arbitrale, pur prive dell'efficacia di prova privilegiata riservata dall'art. 61, comma 1, CGS ai rapporti degli ufficiali di gara, sono liberamente valutabili e non richiedono riscontri esterni, dovendo il giudice verificarne l'attendibilità intrinseca (CFA, Sez. I, n. 154/2025-2026).

Né rileva in senso contrario l'affermazione dell'arbitro, valorizzata dal primo giudice, di aver fatto «la doccia tranquillamente», che si colloca, nel suo racconto, dopo l'arrivo dei Carabinieri, e nulla dice su quanto accaduto in precedenza dinanzi allo spogliatoio.

5.2 Rispetto al capo di incolpazione del sig. Montesanti, peraltro, l'osservatore arbitrale non è persona offesa, ma testimone terzo, essendo l'arbitro il destinatario delle espressioni contestate.

Non viene dunque in rilievo il vaglio rafforzato di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca che la giurisprudenza di questa Corte richiede per le dichiarazioni della persona offesa, le quali, pur non costituendo una prova *minoris generis* e potendo, anche da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, impongono al giudice una verifica più stringente «rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di un testimone estraneo» (CFA, Sez. I, n. 51/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).

Restano fermi, nondimeno, i criteri di valutazione elaborati in quella sede, secondo i quali assumono rilievo la precisione delle dichiarazioni nella descrizione del momento, della dinamica e delle parole pronunciate, la loro coerenza nell'identificazione dell'autore, la loro sobrietà e l'assenza di enfatizzazioni, nonché la circostanza che non siano emersi concreti interessi o motivi di falsa accusa (CFA, Sez. I, n. 51/2026-2027).

5.3 I rilievi della reclamante sulla premessa del primo giudice non sono, tuttavia, decisivi, poiché il proscioglimento trova autonomo fondamento nell'insufficienza della prova sull'attribuzione individuale delle espressioni contestate (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

6. In merito, occorre distinguere l'accertamento della materialità del fatto storico dalla sua imputazione soggettiva: la prova

raggiunta sul primo profilo non si trasferisce automaticamente sul secondo, esigendo l'ascrizione della condotta a un determinato tesserato indizi gravi, precisi e concordanti di natura individualizzante (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

6.1 Al riguardo, nella segnalazione del 16 marzo 2026 l'osservatore ha riferito di aver trovato dinanzi allo spogliatoio dell'arbitro il dirigente Marano e il calciatore n. 15 che «bussavamo [*rectius*: bussavano] con forza alla porta dell'arbitro dicendogli apri che ti dobbiamo parlare usando frasi offensive dicendo "coglione non servi ad un cazzo sei in pezzo di merda, apri ti ho detto hai rovinato la partita"»: le espressioni sono dunque attribuite, indistintamente, a entrambi i tesserati.

La segnalazione riferisce poi un secondo e diverso episodio, successivo all'ingresso dell'osservatore nello spogliatoio dell'arbitro, nel corso del quale il calciatore n. 15, entrato a sua volta nello spogliatoio, avrebbe offeso l'osservatore, contestandone la qualità, e l'arbitro, dicendogli che «non hai capito un cazzo per tutta la gara se questo veramente è il commissario deve scrivere che non servi ad un cazzo»; tale episodio, tuttavia, non ha formato oggetto di contestazione nell'atto di deferimento.

6.2 Nelle dichiarazioni rese alla Procura federale l'11 maggio 2026, l'osservatore, a sua volta, ha riferito di aver visto «altri tesserati, tra cui Montesanti Luca», bussare con forza alla porta dell'arbitro pronunciando le medesime espressioni («Apri, sei un pezzo di merda, coglione non servi a un cazzo. Apri, hai rovinato la partita»).

6.3 Ne consegue che, in entrambe le versioni, le espressioni sono riferite a una pluralità di soggetti, senza che l'osservatore abbia indicato chi, tra i presenti, le abbia materialmente pronunciate; d'altro canto, l'atto di deferimento le ha ascritte al solo sig. Montesanti e non anche al sig. Marano, al quale la segnalazione le attribuiva in pari misura.

7. Le due versioni divergono, inoltre, quanto alla collocazione temporale dell'episodio.

Nella segnalazione esso precede la richiesta di intervento dei Carabinieri e l'ingresso dell'osservatore nello spogliatoio, avvenuto prima dell'arrivo dei militari («aspettavo nel corridoio i carabinieri che arrivassero»); nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, invece, esso è collocato «nello stesso momento» in cui l'osservatore entrava nello spogliatoio, «sempre alla presenza dei carabinieri fuori dalla porta».

8. A tali elementi si aggiunge che l'arbitro, destinatario delle espressioni e collocato all'interno dello spogliatoio la cui porta sarebbe stata percossa con forza, ha descritto analiticamente, nel referto e in sede di audizione, le condotte di numerosi tesserati della società ospitante, individuandoli nominativamente, e ha riferito che, mentre sostava dinanzi alla porta chiusa, «tutti gli altri calciatori dell'Amantea presenti gridavano verso di me dicendo di tutto», ma nulla ha riferito né di colpi alla porta del suo spogliatoio né delle espressioni contestate al sig. Montesanti.

8.1 È noto che la mancata percezione di un fatto da parte del direttore di gara non equivale, di per sé, alla prova della sua inesistenza, giacché il rapporto non fa prova del *quod non* (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027); essa costituisce, tuttavia, elemento apprezzabile nel giudizio di libero convincimento quando si tratti di condotta che, per contesto, prossimità spaziale e intensità percettiva, appaia ragionevolmente destinata a essere percepita dall'ufficiale di gara (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027, che richiama CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026 e CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025): ciò che accade per ingiurie gridate all'indirizzo dell'arbitro mentre si bussa con forza alla porta dello spogliatoio nel quale egli si trova.

9. Né soccorrono ulteriori elementi individualizzanti.

9.1 Il sig. Chirillo, dirigente della società avversaria, ha riferito di aver notato il sig. Montesanti nel corridoio, di non essere «in grado di riferire» se egli avesse partecipato al parapiglia e di essere certo che egli avesse «cercato sempre di dividere e non di aggredire i presenti»; precisando di non essere entrato nel tunnel degli spogliatoi, egli ha reso una dichiarazione che non esclude il fatto contestato, ma neppure offre alcun riscontro alla tesi accusatoria.

9.2 Le dichiarazioni rese dal sig. Montesanti alla Procura federale, valorizzate dalla reclamante, attestano la sua presenza nelle immediate vicinanze della porta dello spogliatoio, il tentativo di parlare con l'arbitro e il successivo ingresso nello spogliatoio, ma non contengono alcuna ammissione circa le espressioni contestate; esse confermano, dunque, la presenza dell'incolpato sul luogo dei fatti, circostanza non controversa, ma non sono idonee a individuarlo, tra i più tesserati presenti, quale autore delle espressioni.

10. La ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dell'osservatore quanto alle condotte del sig. Marano non contraddice tali conclusioni.

Quelle condotte, rivolte direttamente all'osservatore e da lui percepite quale destinatario, sono descritte in modo costante e individualizzato in entrambe le versioni; le espressioni rivolte all'arbitro, invece, sono riferite a una pluralità di soggetti e collocate

in momenti diversi, sicché la diversa valutazione trova giustificazione nel principio della scindibilità delle dichiarazioni, che consente al giudice di ritenere veridica solo una parte del narrato, purché ne dia adeguata motivazione (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).

11. In definitiva, gli elementi acquisiti non raggiungono, nella loro valutazione complessiva, il grado di ragionevole affidamento richiesto dal canone del confortevole convincimento quanto all'attribuzione al sig. Montesanti delle espressioni contestate, la cui prova grava sulla Procura federale (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

Il conseguente proscioglimento non implica l'accertamento negativo del fatto, esprimendo soltanto il mancato raggiungimento della soglia probatoria richiesta (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

12. Va quindi disatteso sul punto il reclamo della Procura federale e confermata, con diversa motivazione, la decisione impugnata in ordine al proscioglimento del sig. Montesanti.

13. Appare invece fondato - seppur in parte - il reclamo in riferimento alla posizione del sig. Paolo Marano.

14. Nei suoi motivi la reclamante pone in luce, da un lato, l'estrema mitezza della sanzione se raffrontata alla gravità intrinseca delle condotte caratterizzate da offese e minacce ripetute rivolte dall'incolpato all'osservatore anche dopo l'arrivo dei Carabinieri e, dall'altro, la sostanziale equivalenza - sotto il profilo della gravità - di tali condotte a quelle poste in essere dal Marano nei confronti dell'arbitro in occasione della medesima gara e che avevano formato oggetto di separato procedimento disciplinare definito con la inibizione fino al 30 giugno 2027, come statuito prima dal Giudice sportivo territoriale (C.U. n. 144 del 19 marzo 2026) e successivamente dalla Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Calabria con il C.U. n. 150 del 31 marzo 2026, a seguito del reclamo interposto dalla società.

14.1 L'esiguità del trattamento sanzionatorio, secondo la prospettazione della Procura federale, è poi accentuata dal fatto che l'inibizione per la durata di tre mesi irrogata al Marano è stata temporalmente collocata, in conseguenza della pendenza della precedente inibizione, in un arco temporale compreso tra il 1° luglio 2027 e il 30 settembre successivo, in un periodo quindi coincidente con la sosta dell'attività agonistica per la pausa estiva e con la fase che precede l'inizio della nuova stagione agonistica.

Da qui la censura di sostanziale inafflittività della sanzione che rende la decisione impugnata contraddittoria dal momento che è stato lo stesso Tribunale ad affermare di aver fissato la decorrenza della sanzione dal 1° luglio 2027 «per garantirne la piena afflittività», in contrasto con quanto previsto dall'art. 44, comma 5, CGS che impone l'effettività e afflittività della sanzione.

15. Come è noto, l'art. 44, comma 5, del CGS impone che tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva abbiano carattere di effettività e di afflittività. La regola della effettività implica che la sanzione deve essere realmente scontata e produrre effetti concreti, mentre la regola della afflittività comporta che la sanzione deve avere un contenuto realmente afflittivo in modo da determinare una privazione o un sacrificio percepibile per chi la subisce: da qui la duplice funzione repressiva e dissuasiva.

La regola fissata dall'art. 44, comma 5, va poi collegata all'art. 12 CGS in virtù del quale la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi e risultare rispettosa dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza.

In conclusione la sanzione deve essere concreta, avvertita come tale da chi la subisce, capace di dissuadere e commisurata alla gravità dell'illecito.

15.1 Di tali regole si è fatta più volte interprete questa Corte affermando che la sanzione deve essere coerente con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, rispetto alla gravità del fatto, e di afflittività della sanzione, sanciti dall'ordinamento sportivo, e rispondere alla finalità deterrente dell'apparato sanzionatorio, tanto sul piano della prevenzione generale quanto su quello della prevenzione speciale (CFA Sez. I, n. 49/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

È affidato al giudice il compito di determinare specie e durata della misura della sanzione all'interno della cornice edittale, in ossequio alla regola contenuta nell'art. 12, comma 1, del CGS, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi oltre che di eventuali circostanze aggravanti e attenuanti e della recidiva là dove sussistente e coniugando tale criterio valutativo con la regola contenuta nel richiamato art. 44, comma 5, il quale impone che la sanzione abbia carattere di effettività e di afflittività.

Tali criteri vanno poi coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione costituzionale ed eurounitaria, che vincolano il giudice disciplinare e operano in entrambe le direzioni, imponendo che la sanzione non risulti né manifestamente eccessiva né manifestamente inadeguata rispetto al disvalore della condotta (CFA, Sez. I, n. 34/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 14/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018; Collegio di garanzia

dello sport, Sez. IV, n. 47/2023).

La determinazione della sanzione, pur discrezionale, deve essere sorretta dalla rappresentazione delle valutazioni fattuali e degli argomenti giuridici che l'hanno ispirata, essendo altrimenti violato il principio di proporzionalità (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

16. A tali regole non si è uniformato il Tribunale il quale ha ritenuto di contenere la sanzione in misura appena superiore al minimo (due mesi) previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del CGS senza considerare né la gravità e ripetitività delle offese rivolte dal Marano all'osservatore, né la gravità e serietà delle minacce, rivolte anche dopo l'arrivo dei Carabinieri ed al momento del definitivo allontanamento dell'osservatore, né la particolare qualifica rivestita dal Marano di dirigente addetto all'arbitro e quindi maggiormente e specificamente responsabile della sua sicurezza e della sicurezza di eventuali altre figure istituzionali in quel momento presenti.

16.1 Peraltro, la motivazione risultante nella decisione impugnata appare ancor meno condivisibile in quanto l'Organo giudicante ha ritenuto di dover valorizzare - pur a fronte della gravità e pluralità delle offese e delle minacce e delle modalità con le quali erano state profferite - la circostanza che non vi era stato alcun contatto fisico con l'osservatore.

In questo senso, quindi, la sanzione irrogata al sig. Paolo Marano non appare affatto dissuasiva né, soprattutto, proporzionata alla gravità del fatto in quanto per un consistente lasso di tempo all'osservatore è stato inibito di accedere allo spogliatoio dell'arbitro e quindi di svolgere la sua funzione istituzionale.

16.2 La durata della sanzione inflitta dal primo giudice si sottrae anche alla regola della effettività, in quanto la delimitazione dell'arco temporale individuato tra il 1° luglio e il 30 settembre 2027 finisce con lo svuotare in larga parte di contenuto la sanzione, giacché essa, pur precludendo lo svolgimento di attività in ambito federale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), CGS, coincide integralmente con la sosta dell'attività agonistica, nel cui ambito si sono manifestate le condotte sanzionate, in corrispondenza della pausa estiva e della fase che precede l'inizio della nuova stagione agonistica.

17. Ciò precisato e passando alla rideterminazione della sanzione, la stessa - in ossequio alle richiamate regole della proporzionalità, afflittività ed effettività - appare congrua nella misura di mesi sei con decorrenza dal 1° luglio 2027 e fino al 31 dicembre dello stesso anno: vanno infatti tenute in debito conto anzitutto le modalità del fatto che hanno ostacolato il compito dell'osservatore per un consistente lasso di tempo; ancora la ripetitività delle offese e la loro eterogeneità; inoltre la gravità e serietà delle minacce proferite all'indirizzo dell'osservatore, sia prima che arrivasse la forza pubblica, sia al momento dell'arrivo dei Carabinieri sia al momento del definitivo allontanamento dell'osservatore dai luoghi; la particolare qualifica di dirigente addetto all'arbitro rivestita in quella occasione dal Marano che gli imponeva un rispetto assoluto verso soggetti dell'ordinamento sportivo chiamati a svolgere un compito istituzionale. In questi termini quindi va accolto il reclamo interposto dalla Procura federale interregionale.

18. Analoga statuizione si impone con riferimento al motivo di reclamo afferente alla sanzione irrogata alla società A.S.D. Amantea Futsal, ritenuta dalla reclamante eccessivamente mite e non rapportata alla oggettiva gravità dei fatti.

Sotto tale profilo la decisione assunta dal Tribunale non appare rispettosa soprattutto del principio di proporzionalità oltre che del principio di afflittività, tenuto conto, da un lato, della oggettiva gravità dei fatti e dall'altro del comportamento assunto da un soggetto, il sig. Paolo Marano, che oltre a ricoprire in occasione della gara la specifica qualifica di dirigente addetto all'arbitro, figura nell'organico societario come Vice Presidente, soggetto quindi deputato al rispetto massimo delle regole federali commisurato al ruolo dirigenziale rivestito il cui comportamento deve costituire esempio per gli altri appartenenti alla società sportiva.

Va precisato, peraltro, che, confermato il proscioglimento del sig. Montesanti, la società risponde, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, come contestato con l'atto di deferimento, del solo operato del sig. Marano, attesa la natura derivata di tale responsabilità (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027); non viene in rilievo, invece, la responsabilità diretta di cui all'art. 6, comma 1, CGS, richiamata dal primo giudice, non risultando dagli atti che il sig. Marano avesse la legale rappresentanza della società.

19. Per tali ragioni, la sanzione va rideterminata in € 500,00 di ammenda, misura che si reputa congrua e rispettosa dei principi di proporzionalità e di afflittività, tenuto conto anche della misura ritenuta congrua da questa Corte in una fattispecie relativa a un'unica condotta irriguardosa del presidente di una società dilettantistica nei confronti dell'osservatore arbitrale (CFA, Sez. I, n. 154/2025-2026).

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Paolo Marano: l'inibizione di mesi 6 (sei) con decorrenza dall'1.7.2027;

- alla società A.S.D. Amantea Futsal: l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Conferma il proscioglimento del sig. Luca Montesanti.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Renato Grillo — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce